

Lavoro, previdenza e assistenza

I. Tribunale di Torino sentenza 15.10.99 – est. Buzano

straniero invalido titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno – richiesta di assegno di accompagnamento - parificazione ai cittadini italiani in materia di assistenza sociale – irrilevanza della mancata emanazione del regolamento di attuazione: illegittimità del diniego;

art. 39 l.40/98 art. 41 d.lgs. 286/98;

Svolgimento del processo.

Con ricorso depositato in cancelleria l'11.6.99 Stoyanov Stamen conveniva in giudizio l'Inps per ottenere la corresponsione dell'indennità di accompagnamento di cui l. 18/80 o dell'indennità di frequenza di cui alla l. 289/90. Esponeva il ricorrente:

- che in data 28.12.93 aveva presentato domanda per la concessione dell'indennità di accompagnamento o, in subordine, dell'indennità di frequenza;
- che in data 24.2.94 la Commissione medica di prima istanza aveva riconosciuto l'esistenza del requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
- che la Prefettura di Torino non gli aveva però concesso il beneficio invocato, sostenendo che si trattava di provvidenza riservata ai soli cittadini italiani;
- che con l'entrata in vigore del d.lgs. 286/98 gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia erano stati equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni di assistenza sociale;
- che in data 27.11.98 aveva pertanto presentato istanza amministrativa per la liquidazione dell'indennità di accompagnamento, ma non aveva ottenuto risposta.

Si costituiva in giudizio l'Inps rilevando che non era stato ancora emanato il regolamento di esecuzione previsto dall'art.1, comma 6, della l. 40/98 e chiedendo la reiezione del ricorso. All'udienza del 15.10.99, in esito alla discussione orale, il Giudice decideva la causa come da dispositivo.

Motivi della decisione

Il requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento è stato accertato dalla Commissione medica di prima istanza di Torino in data 24.2.94.

Prima dell'entrata in vigore della legge 40/98 al ricorrente non poteva peraltro essere concesso l'invocato beneficio, in quanto privo della cittadinanza italiana.

L'art.39 della legge 6.3.98 n. 40 ha peraltro stabilito che "gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di

miche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti”.

E' pacifico e documentalmente provato che il ricorrente e i suoi genitori fruiscono di regolare permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno e si trovano pertanto nella situazione richiesta dall'art.39 della l. 40/98 ai fini dell'equiparazione ai cittadini italiani.

L'Inps sostiene peraltro che la domanda del ricorrente non può essere accolta per non essere stato ancora emanato il regolamento di attuazione della l. 40/98 che avrebbe dovuto essere emanato, ai sensi dell'art.1, comma 6°, della l. 40/98, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Non ritiene il Giudice che la mancata emanazione del regolamento di attuazione possa impedire il riconoscimento del diritto vantato dal ricorrente.

L'art.39 della l. 40/98 ha infatti stabilito un principio di equiparazione tra stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e cittadini italiani che può trovare immediata applicazione indipendentemente dall'emanazione del regolamento di attuazione della legge. D'altra parte, in base all'art.1, comma 6, della l. 40/98, il regolamento di attuazione avrebbe dovuto essere emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e il continuare a subordinare l'applicazione delle disposizioni della l. 40/98 all'emanazione del regolamento di attuazione anche dopo la cadenza dei 180 giorni previsti dal legislatore si risolverebbe di fatto in un indebito rinvio dell'effettiva entrata in vigore della legge.

Ritiene pertanto il Giudice che sussistano i presupposti per condannare l'Inps a corrispondere al ricorrente l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.4.98 (vale a dire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della legge 40/98), nella misura e con gli interessi di legge.

Non può invece essere accolta la domanda volta ad ottenere l'indennità di frequenza perché in base all'art.3 della l. 289/90 l'indennità di frequenza non può essere concessa a coloro che hanno titolo per la concessione dell'indennità di accompagnamento.

In base al criterio della soccombenza, l'Inps deve essere poi condannato a rifondere al ricorrente le spese di giudizio *omissis*.

P.Q.M.

Il giudice del Tribunale ordinario di Torino - sezione lavoro - visto l'art.429 c.p.c. dichiara tenuto e condanna l'Inps a corrispondere al ricorrente l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/80 con decorrenza dal 1.4.98, nella misura e con gli interessi di legge; condanna l'Inps a rifondere al ricorrente le spese di giudizio liquidate *omissis*.